

Approfondimenti

Le nuove direttive UE per la sicurezza del materiale elettrico <i>di Antonio Oddo</i>	445
Rilevanza penale della «formazione» dei lavoratori e rapporti con la figura del formatore della sicurezza <i>di Alessio Scarcella</i>	456
L'amianto è ancora un problema sanitario in Italia e nel mondo <i>di Fulvio Cavariani e Diego Alhaique</i>	465
Sostanze pericolose nei prodotti: l'ECHA fa il punto della situazione <i>di Giuseppina Paolantonio</i>	470

Inserto

Macchine di cantiere: la verifica dei requisiti di sicurezza <i>di Marco Grandi</i>	
--	--

Legislazione

Nuovi provvedimenti antincendio: una rassegna	
<i>Ministero dell'Interno - D.M. 1° luglio 2014</i>	479
<i>Ministero dell'Interno - D.M. 15 luglio 2014</i>	480
<i>Ministero dell'Interno - D.M. 16 luglio 2014</i>	480
<i>Ministero dell'Interno - D.M. 17 luglio 2014</i>	481
<i>Ministero dell'Interno - D.M. 18 luglio 2014</i>	481
<i>Ministero dell'Interno - D.M. 6 agosto 2014</i>	482

Giurisprudenza

Rassegna della Cassazione penale

a cura di Raffaele Guariniello

Obblighi di vigilanza del committente, verifica dell'apprendimento, vigilanza del datore di lavoro sul delegato <i>Cass. Pen., sez. IV, 4 luglio 2014, n. 29276</i> <i>Cass. Pen., sez. IV, 25 giugno 2014, n. 27615</i>	483
Infortunio sul lavoro e mafia <i>Cass. Pen., sez. VI, 7 luglio 2014, n. 29504</i>	485
Tassatività dei casi di sorveglianza sanitaria e obbligo d'invio a visita medica <i>Cass. Pen., sez. III, 15 luglio 2014, n. 30919</i>	485
Lavorazioni su manufatti contenenti amianto <i>Cass. Pen., sez. III, 17 luglio 2014, n. 31458</i>	486
Atti vessatori in luogo di lavoro tra maltrattamenti e violenza privata <i>Cass. Pen., sez. VI, 17 luglio 2014, n. 31713</i>	487
Le responsabilità del libero professionista direttore dei lavori <i>Cass. Pen., sez. IV, 19 agosto 2014, n. 35970</i>	488

Interpelli

Rassegna interpelli

a cura di Pierluigi Rausei

Attrezzature di lavoro <i>Ministero del Lavoro, 11 luglio 2014, n. 10</i>	491
Dipartimento della Pubblica Sicurezza <i>Ministero del Lavoro, 11 luglio 2014, n. 11</i>	492
Formazione e-learning <i>Ministero del Lavoro, 11 luglio 2014, n. 12</i>	492

ATI e impresa affidataria <i>Ministero del Lavoro, 27 marzo 2014, n. 7</i>	493
Sport dilettantistico <i>Ministero del Lavoro, 27 marzo 2014, n. 8</i>	495
Registro infortuni <i>Ministero del Lavoro, 27 marzo 2014, n. 9</i>	495

Finanziamenti

Finanziamenti per la sicurezza <i>a cura di Bruno Pagamici</i>	497
---	-----

ISL

IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO

MENSILE DI AGGIORNAMENTO GIURIDICO
E DI ORIENTAMENTO TECNICO

REDAZIONE

Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati
scrivere o telefonare a:

IPSOA
Redazione

IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.82476.022 - 023
telefax 02.82476.436
e-mail: sicurezzambiente@wki.it

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti,
numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.824761 - telefax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono 02.82476.999
e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori
Assago (MI)

INDIRIZZO INTERNET:

Compresa nel prezzo dell'abbonamento
l'estensione on line della Rivista, consultabile
all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/isl

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Donatella Armini, Marta Piccolboni,
Maria Lorena Radice

REALIZZAZIONE GRAFICA

Ipsosa - Gruppo Wolters Kluwer

FOTOCOMPOSIZIONE

Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

PUBBLICITÀ:

db COMMUNICATION s.r.l.

db Consulting srl Event & Advertising
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483
e-mail: info@db-consult.it
www.db-consult.it

STAMPA

GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese (MI) Tel. 02/99952

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 731
del 16 dicembre 1996

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione
in abbonamento Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27 febbraio 2004 n. 46) art. 1,
comma 1, DCB Milano

Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data
31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data
di sottoscrizione, e si intendono rinnovati,
in assenza di disdetta da comunicarsi entro
60 gg. prima della data di scadenza a mezzo
raccomandata A.R. da inviare a
Wolters Kluwer S.r.l. Strada 1 Pal. F6
Milanofiori 20090 Assago (MI).
Servizio Clienti: tel. 02 824761 -
e mail: servizio.clienti@ipsoa.it
<http://www.ipsoa.it/servizioclienti>

ITALIA - Abbonamento annuale:
€ 186,00

ESTERO - Abbonamento annuale:
€ 372,00

Prezzo copia: € 20,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO

— Versare l'importo sul c.c.p. n. 583203
intestato a WKI s.r.l. Gestione incassi,
strada 1, Palazzo F6, Milanofiori

oppure

— Inviare assegno bancario/circolare non
trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo
della rivista e l'anno dell'abbonamento.

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo
periodico è comprensivo dell'IVA assolta
dall'editore ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R.
26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989
e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Le nuove direttive UE per la sicurezza del materiale elettrico

Antonio Oddo - *Avvocato*

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (qui in seguito indicata per brevità anche come GUCE) L 96 del 29 marzo 2014 sono state pubblicate, nel quadro degli «atti legislativi» dell'Unione europea, ben otto direttive comunitarie di cui tre riguardano la disciplina dei materiali elettrici destinati sia ai luoghi di lavoro che agli ambienti domestici (v. Tabella 1).

Successivamente, in data 27 giugno 2014, è stata pubblicata, sempre sulla GUCE L 189/164 del 15 maggio 2014 (qui in seguito indicata per brevità anche come GUCE), la direttiva 2014/86/UE «concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione».

Si tratta di una nuova serie di atti legislativi tutti costituiti da «direttive» che pur riguardando prodotti, materiali e fe-

nomeni di diversa tipologia - dal materiale elettrico ai recipienti a pressione, agli strumenti di misura e a quelli per pesare, alle attrezzature a pressione alla compatibilità elettromagnetica e al controllo degli esplosivi - tuttavia sono tutti improntati al medesimo modello legislativo che è stato «disegnato» dal legislatore comunitario con la decisione n. 768/2008 (1) sul «Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE. Quest'ultimo provvedimento dell'Unione europea ha infatti inteso delineare e fissare un «quadro generale di natura orizzontale per la futura normativa sull'armonizzazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti e un testo di riferimento per la normativa esistente» (v. II «considerando» della decisione stessa).

Da qui, pertanto, la nuova stagione di atti comunitari - sia direttive che regolamenti (2) -

che, pur essendo risalenti nel tempo (si pensi alla direttiva Bassa Tensione del 1973) e pur risultando in molti casi già di seconda o terza generazione, hanno comunque tutti subito una più o meno profonda revisione per un «riallineamento» rispetto al modello imposto dalla decisione n. 768/2008 che è stata qui prima citata e che si è accompagnata ad altri atti, anch'essi di portata generale ma di efficacia non più soltanto programmatica, bensì anche direttamente e immediatamente «regolatoria», quali i regolamenti n. 765/2008 (3) e n. 764/2008 (4) che, nel loro complesso, hanno costituito il *new legislative framework*, noto anche come «nuovo pacchetto legislativo comunitario».

È dunque necessario interrogarsi sull'effettiva portata di una così vasta riforma legislativa attuata orizzontalmente per atti che incidono sulle regole per la «commercializzazione dei prodotti» in Italia, così come in tutti gli altri 27 Stati membri dell'Unione eu-

Tabella 1 - Le nuove direttive comunitarie del 2014 sulla messa a disposizione dei materiali elettrici

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (GUUE 29 marzo 2014, L 96)
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (GUUE 29 marzo 2014, L 96)
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GUUE 29 marzo 2014, L 96)

Note:

(1) Decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008, pubblicata in GUCE L 218/92.

(2) Regolamento (UE) n. 305/2011 sui «prodotti da costruzione», pubblicato in GUCE L 88/5 del 4 aprile 2011.

(3) Regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008 «in materia di accreditamento e vigilanza del mercato», pubblicato sulla GUCE L 218/30 e applicabile dal 1° gennaio 2010.

(4) Regolamento (CE) n. 764/2008 sulle «procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali ai prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro», applicabile dal 13 maggio 2009.

ropea. Interrogativo, questo, che si impone in modo specifico anche agli effetti della salute e sicurezza sul lavoro se solo si considera, in primo luogo, come i «prodotti» di cui si tratta siano costituiti nella grande maggioranza da «attrezzature di lavoro» o, anche, «apparecchiature elettriche» che sono disciplinate, sia pure con norme penali in bianco che rinviano per gli specifici contenuti precettivi alle singole discipline nazionali e comunitarie - principalmente dalle disposizioni contenute negli artt. 22, 23, 24, 70, 71 e 81 del D.Lgs. n. 81/2008 (qui in seguito indicato per brevità come TUSL), il cosiddetto «Testo Unico» per la salute e la sicurezza sul lavoro.

La formulazione legislativa ricorrente in tutte le suddette disposizioni legislative del TUSL è infatti espressa in termini di disposizioni legislative e regolamentari o di norme comunque vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (v. artt. 22, 23 e 24), o anche - ma senza alcun effettivo mutamento per la maggioranza delle attrezzature di lavoro - in termini di «disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie» (v. artt. 70 e 71), nonché, specificamente per il settore elettrico e agli effetti dalla «regola d'arte», in materia di sicurezza di impianti e apparecchiature elettriche, di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (v., in particolare, art. 81, comma 2).

Non risulta dunque in alcun modo possibile valutare la portata e i contenuti delle prescrizioni legislative qui sopra individuate se non si conoscono gli effetti e le implicazioni che, nella materia considerata, derivano dalle direttive comunitarie di prodotto cui devono conformarsi - entro le date fissate per il recepimento nei rispettivi ordinamenti giuridici - i legislatori di tutti gli Stati membri dell'Unione europea (fatti salvi, come già rilevato, gli effetti diretti ed immediati dei regolamenti comunitari

quali, in particolare, il regolamento (UE) n. 305/2011).

Ne deriva, in concreto, un coinvolgimento di tutti i destinatari delle suddette prescrizioni legislative - progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, datori di lavoro in qualità di utilizzatori - sotto i vari e rispettivi profili di obblighi e di responsabilità (v., per gli aspetti sanzionatori, artt. 57 e 87 del TUSL) connessi a condotte che devono sempre essere improntate, dal momento della scelta a quello della utilizzazione, in primo luogo alla conformità delle attrezzature di lavoro, della apparecchiature e degli impianti elettrici a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A questo riguardo diviene, dunque indispensabile considerare come la futura normativa europeo-comunitaria prospettata dalla decisione n. 768/2008/CE diventerà presente e vigente, nonché applicabile, a partire dalle date che sono fissate nei singoli e rispettivi atti che hanno introdotto le nuove discipline per le attrezzature di lavoro, i materiali e le apparecchiature appartenenti alle categorie che sono state qui menzionate in apertura citando l'elencazione contenuta nella GUCE L 96 del 29 marzo 2014 (nonché nella GUCE L 189/164 del 27 giugno 2014, pure qui prima citata).

Inoltre, sul piano dei contenuti, occorre rilevare come tutte queste discipline basate sul modello legislativo indicato dal *new legislative framework* risultino essere profondamente innovative - oltre che chiarificative - rispetto al precedente assetto delle direttive comunitarie di prodotto in quanto, tra l'altro, definiscono o, a seconda dei casi, ridefiniscono con notevole chiarezza e precisione, gli obblighi e, quindi, le rispettive responsabilità di tutti gli operatori economici che rivestono ed esplicano a vario titolo un ruolo nella catena della produzione e della commercializzazione dei materiali

- e dei prodotti in genere - che sono oggetto della rinnovata disciplina.

Tutti questi soggetti, infatti, in qualità rispettivamente di «fabbricanti», di «rappresentanti autorizzati» dei «fabbricanti» stessi, di «importatori» e di «distributori» sono comunque, sia pure in diverso grado e diversa misura, «responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo ... in modo da garantire un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza ...».

Da qui, pertanto, un evidente e immediato effetto della nuova o rinnovata legislazione comunitaria e, conseguentemente, nazionale sui contenuti precettivi, in particolare degli obblighi penalmente sanzionati in caso di violazione (v. art. 57 del TUSL) che fanno capo ai fabbricanti e ai fornitori a vario titolo (quindi anche importatori e distributori) per tutto quanto ad essi compete in merito alla «fabbricazione, alla vendita, al noleggio ed alla concessione in uso di attrezzature di lavoro...» che devono essere «rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (v. art. 23 del TUSL).

Ma da qui anche una immediata ricaduta delle nuove discipline normative sugli obblighi dei «progettisti» che devono a propria volta nell'esercizio e nell'ambito del proprio ruolo, «scegliere attrezzature ... rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia (v. art. 22 del TUSL). Sempre da qui, inoltre, una non meno immediata ricaduta delle medesime discipline normative sugli obblighi degli «installatori» e «montatori» che devono (v. art. 24 del TUSL) anch'essi - per la parte di loro competenza e per tutto quanto concerne in generale l'installazione e il montaggio di attrezzature di lavoro - sem-

pre attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro.

Fin qui, dunque, le ricadute della nuova o rinnovata disciplina sugli obblighi e sulle responsabilità penali che sono specifici, secondo la disciplina del TUSL, degli operatori economici quali soggetti esterni al rapporto di lavoro a cui, peraltro, occorre aggiungere le ricadute non meno immediate e specifiche della stessa disciplina sui «datori di lavoro» che sono inderogabilmente obbligati (v. art. 71 del TUSL) a «mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti ...» di legge, ossia, ancora una volta conformi alle «specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto» (v. art. 70 del TUSL), oltre che «idonee ai fini della salute e sicurezza» e «adeguate al lavoro da svolgere». A quanto sopra occorre aggiungere, con specifico riferimento al settore elettrico, gli obblighi e le responsabilità dei datori di lavoro che per «impianti ed apparecchiature elettriche» (v. Titolo III, Capo III del TUSL) derivano dagli artt. 80 e ss. anche con specifico riferimento alle «disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto» (v., in particolare, art. 81, comma 2).

Ne consegue, complessivamente alla luce del quadro normativo di riferimento delineato dal TUSL, che tanto gli obblighi e le responsabilità degli operatori economici esterni (v. artt. 22, 23 e 24) al rapporto di lavoro quanto gli obblighi dei datori di lavoro e dei soggetti che, secondo le rispettive «attribuzioni e competenze», svolgono nei luoghi di lavoro ruoli di progettazione e di installazione interni al rapporto di lavoro stesso, non potrebbero essere conosciuti e valutati nei rispettivi contenuti se non si conoscessero e si valutassero adeguatamente e rispettivamente i contenuti precettivi delle direttive comunitarie di prodotto da cui derivano - o deriveranno - gli atti le-

gislativi e/o regolamentari nazionali di recepimento degli atti comunitari (cui occorre ora aggiungere anche i regolamenti: in particolare, il regolamento UE n. 305/2011) che introducono le specifiche discipline di prodotto riferibili alle «attrezzature di lavoro così come alle apparecchiature e agli impianti elettrici.

La direttiva 2014/35/UE per la sicurezza del materiale elettrico

Ambito di applicazione

Poiché, d'altra parte, non risulta possibile in questa sede trattare congiuntamente i contenuti e gli effetti delle numerose direttive comunitarie che sono intervenute a (ri)disciplinare svariate categorie di attrezzature di lavoro nei settori elettrico, meccanico, a pressione, degli ascensori ecc., conviene dedicare qui primariamente una specifica trattazione alla direttiva per la sicurezza del materiale elettrico, che è nota anche come «Direttiva Bassa Tensione» o «Direttiva LVD» (quale acronimo di *Low Voltage Directive*).

Questo nuovo atto comunitario introduce infatti - rispetto all'ormai storica direttiva 73/23/CEE - una rinnovata disciplina per il vastissimo campo di applicazione che copre, salvo le eccezioni che saranno qui di seguito precisate ... «qualsiasi materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione normale compresa fra 50 e 1.000 V per la corrente alternata e fra 75 e 1.500 V per la corrente continua» (5).

Si tratta della direttiva 2014/35/CE del 26 febbraio, «concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione» che disciplina, in sostanza, tutte le attrezzature e tutti i materiali -

ossia i prodotti - da installazione destinati a funzionare entro i limiti di tensione precisamente individuati nel secondo paragrafo dell'art. 1 della direttiva stessa (6).

Esclusioni

Sono espressamente e tassativamente eccettuati dal campo di applicazione delineato e circoscritto dalla disposizione qui da ultimo citata i «materiali e fenomeni esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva» secondo quanto previsto dall'allegato II alla stessa direttiva 2014/35/UE i cui contenuti sono i seguenti:

- «- materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- materiali elettrici per radiologia e uso clinico;
- parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- contatori elettrici;
- prese di corrente (basi e spine) a uso domestico;
- dispositivi di alimentazione di recinti elettrici;
- disturbi radioelettrici;
- materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri;
- kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini».

L'esclusione di tutti i suddetti materiali e fenomeni elettrici dal campo di applicazione del-

Note:

(5) Mantiene sostanziale validità sotto questo particolare profilo la «Comunicazione» della Commissione europea del 19 febbraio 1973, p. 2.2 (GUCE n. C 59 del 9 marzo 1982) con riferimento alla direttiva 73/23/CEE.

(6) Il paragrafo 2 dell'art. 1 della direttiva 2014/35/UE riporta: «La presente direttiva si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 V in corrente alternata e fra 75 e 1.500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all'allegato II».

la Direttiva Bassa Tensione è evidentemente dovuta alla particolarità dei materiali e fenomeni stessi che è tale - in ragione delle specifiche caratteristiche tecnologiche e di destinazione, nonché dei relativi profili di rischio per la salute e sicurezza - da richiedere, rispetto alla disciplina di portata più generale, una disciplina diversa e distinta che risulta infatti essere contenuta in altri atti comunitari corrispondenti a specifiche direttive di prodotto.

Sempre al fine di individuare con la debita precisione il campo di applicazione della direttiva ora in esame - e una volta individuate e inquadrate le «esclusioni» espressamente e tassativamente previste nel corpo della direttiva stessa all'allegato II - occorre ancora procedere ad una ulteriore esclusione che è ricavabile, questa volta, dal testo normativo della direttiva 2006/42/CE nella parte riservata alle macchine elettriche.

La precisa individuazione di quest'altra esclusione è resa necessaria dal fatto che, per un verso, la direttiva 2014/35/CE include nei propri «obiettivi di sicurezza» - e, quindi, nella propria disciplina - tutti gli aspetti della sicurezza dei materiali (*lato sensu* intesi: materiali, fenomeni e attrezzature, ossia, più in genere, i prodotti elettrici oggetto della direttiva stessa), ivi compresi le «caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici ed ai beni» (v. allegato 1, p. 3, lett. a) alla direttiva), mentre, per altro verso, la Direttiva Macchine 2006/42/CE disciplina a sua volta anche le «macchine elettriche».

Da qui, pertanto, la necessità di individuare una precisa linea di demarcazione del confine tra i campi di applicazione di queste due direttive al fine di determinare quale di esse risulti essere applicabile ai prodotti dotati di caratteristiche sia elettriche che meccaniche. Si tratta infatti di questione non secondaria a causa della

diversità, quantomeno formale, tra le rispettive discipline che hanno potenzialmente lo stesso oggetto e che possono determinare le incertezze applicative che, infatti, hanno pesato sull'esperienza precedente, a partire dalla Direttiva Bassa Tensione del 1973.

Attualmente, dal 29 dicembre 2009, per effetto della Direttiva Macchine 2006/42/CE (e dal 6 marzo 2010, per effetto del decreto di recepimento nell'ordinamento italiano, il D.Lgs. n. 17/2010) la questione qui da ultimo affrontata può essere considerata risolta in quanto sono soggette esclusivamente alla Direttiva Bassa Tensione le macchine elettriche individuate dall'art. 1, lett. k) della suddetta Direttiva Macchine, con la conseguenza che le altre macchine elettriche non comprese in questa disposizione sono soggette alla direttiva 2006/42/CE (Tabella 2)

La conformità alla «regola d'arte in materia di sicurezza»

Per il materiale elettrico che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2014/35/UE il legislatore comunitario ha stabilito - e conseguentemente, i legislatori nazionali degli Stati membri della UE dovranno inderogabilmente recepire e stabilire - un fondamentale requisito cui dovranno conformarsi, secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, tutti gli operatori economici destinatari degli obblighi che sono fissati dalla direttiva me-

desima rispettivamente agli artt. 6, 7, 8 e 9, ossia i fabbricanti, i rappresentanti autorizzati, gli importatori e i distributori, nonché, secondo quanto è stato già rilevato e sarà anche qui di seguito precisato agli effetti degli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro, pure i datori di lavoro *ex artt.* 80 e ss. del TUSL.

Il fondamentale requisito di cui si tratta comporta che il materiale elettrico oggetto della direttiva «può essere messo a disposizione sul mercato solo se costruito conformemente alla regola d'arte in materia di sicurezza valida all'interno dell'Unione europea non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni» (art. 1, paragrafo 1) e comporta, altresì, che «l'allegato 1 elenca i principali elementi degli obiettivi di sicurezza» (art. 1, paragrafo 2).

Da questa disposizione si sviluppano una serie di conseguenze che è opportuno precisare e schematizzare qui di seguito al fine di inquadrare correttamente la portata effettiva e l'efficacia obbligatoria della direttiva 2014/35/UE prima di esaminare le disposizioni successive.

Pertanto:

1) l'unico vincolo strettamente obbligatorio per tutti i destinatari delle disposizioni della direttiva è costituito dalla conformità del materiale elettrico alla «regola d'arte» in materia di sicurezza che è riconosciuta

Tabella 2 - Art. 1, lett. k) della direttiva 2006/42/CE

I prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione:

- elettrodomestici destinati a uso domestico,
- apparecchiature audio e video,
- apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione,
- macchine ordinarie da ufficio,
- apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione,
- motori elettrici.

come valida all'interno dell'Unione europea, mentre le «norme tecniche» previste dagli artt. 12, 13 e 14 della direttiva stessa, con riferimento rispettivamente, nell'ordine graduale e condizionato precisato dalla direttiva stessa, a «norme armonizzate», a «norme internazionali» e a «norme nazionali», mantengono carattere volontario e facoltativo ed assumono, in caso di conformità del materiale elettrico alle suddette norme tecniche, una rilevanza giuridica di «presunzione di conformità». Quest'ultima riveste dunque il carattere di mezzo probatorio della conformità totale o parziale del materiale stesso alla «regola d'arte in materia di sicurezza» che costituisce in ogni caso l'unico, esclusivo e tassativo obbligo concernente i requisiti di sicurezza nel contesto normativo della direttiva;

2) la «presunzione di conformità» prevista dalle tre categorie di norme tecniche secondo le rispettive discipline sostanziali e procedurali ha comunque un carattere non assoluto bensì relativo in quanto può essere ribaltata da una prova contraria di «difformità» rispetto alla regola d'arte in materia di sicurezza. Tale ribaltamento probatorio si può verificare in tutti i casi di rischi presentati dal materiale elettrico a causa di carenze delle norme armonizzate, delle norme internazionali o delle norme nazionali rispetto agli obiettivi di sicurezza per la tutela della persona, degli animali domestici e dei beni (v., in particolare, art. 19, paragrafo 5, lett. b);

3) la regola d'arte in materia di sicurezza è codificata in termini di «requisiti» generali e particolari nell'allegato I alla direttiva con riferimento assolutamente precettivo e vincolante agli «elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Tabella 3).

La suddetta «regola d'arte» deve essere valutata ai fini di sicurezza previsti dalla direttiva

Tabella 3 - Allegato I della direttiva n. 2014/35/UE del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014

Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
<p>1. Requisiti generali</p> <p>a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l'accompagna;</p> <p>b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;</p> <p>c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.</p> <p>2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico</p> <p>In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:</p> <p>a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;</p> <p>b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;</p> <p>c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;</p> <p>d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.</p> <p>3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico</p> <p>In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:</p> <p>a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;</p> <p>b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;</p> <p>c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.</p>

va con riferimento alla dotazione di requisiti intrinseci al materiale elettrico (ivi comprese le informazioni (istruzioni e avvertenze) che devono accompagnarlo affinché non si mettano a rischio la salute e la sicurezza dei beneficiari della tutela di legge.

Pertanto, una tale valutazione di conformità deve essere condotta sul presupposto di una installazione e manutenzione non difettose, nonché di una utilizzazione conforme alla destinazione di tale materiale, in quanto eventuali comportamenti errati degli installatori e/o dei manutentori e/o degli utilizzatori non possono inficiare la conformità, se e per sé, del materiale stesso - in sé

e per sé considerato - ai requisiti di legge che ne riguardano la progettazione, fabbricazione, e l'informazione ai fini di «impiego conforme alla destinazione» ed «esente da pericolo» (v., in particolare, allegato I, paragrafo 1, lett. a).

L'obbligo di conformità alla regola d'arte in materia di sicurezza valida all'interno dell'Unione riguarda la messa a disposizione *tout court* del materiale elettrico e non più soltanto, come per la Direttiva Bassa Tensione del 1973, poi codificata nel 2006 con la direttiva 2006/95/CE, l'immissione sul mercato.

La differenza è significativa ed è gravida di conseguenze se solo si confrontano le diverse

definizioni fornite dalla direttiva stessa con l'art. 2, paragrafi 1 e 2, in quanto l'immissione sul mercato consiste esclusivamente nella «prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione del materiale elettrico», così da comportare obblighi soltanto a carico del fabbricante o dell'importatore (v. paragrafi 3 e 5 dell'art. 2). Ben diversamente, e in modo assai più ampio, la «messa a disposizione» pura e semplice comporta obblighi per tutti gli anelli della catena di fornitura del materiale elettrico nell'esercizio di un'attività commerciale (*lato sensu* intesa), che sono permanenti, in quanto collegabili anche alle fasi successive alla «prima» messa a disposizione sul mercato, con conseguente coinvolgimento anche del distributore, oltre che del fabbricante e dell'importatore, nella portata obbligatoria della direttiva 2014/35/UE. Quest'ultima, infatti, contiene importanti innovazioni rispetto alle precedenti direttive per la disciplina della stessa materia (direttive 73/23/CEE e 2006/95/CE) in quanto riguarda tutti gli operatori economici (v. art. 2, paragrafo 7) che a vario titolo e con differenti ruoli e responsabilità possono - e devono - concorrere e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per il materiale elettrico comunque «messo a disposizione sul mercato» (v., in particolare, artt. 2, 6, 7, 8 e 9 della direttiva).

Quest'ultimo riferimento, innovativo rispetto alle precedenti direttive che disciplinano la stessa materia, comporta, infatti, come anticipato, l'introduzione di nuovi obblighi che si collegano non più soltanto al momento della immissione sul mercato - quale prima messa a disposizione - ma anche a tutti i momenti successivi, in quanto la permanenza della «libera circolazione» (v. art. 4) del materiale elettrico «sul mercato dell'Unione» richiede comportamenti di monitoraggio sul materiale elettrico già immesso e richiede anche eventuali interventi di varia in-

tensità con misure correttive volte a garantire che la conformità del materiale elettrico ai requisiti di sicurezza sia assicurata e - se del caso - ripristinata o comunque realizzata alorché sussistano rischi per la salute e la sicurezza. Tali «misure» possono giungere anche al «ritiro» o al «richiamo» dal mercato del suddetto materiale nei casi in cui misure estreme di questo genere risultino necessarie al fine di assicurare gli obiettivi di sicurezza nella messa a disposizione del materiale medesimo in tutti i momenti della sua utilizzazione e anche nel caso in cui si ritenga o si abbia motivo di ritenere che sussista un rischio per la salute e la sicurezza.

Gli obblighi relativi alle misure di monitoraggio e di eventuale intervento correttivo sul mercato (informazione, collaborazione, adeguamento tecnico, ritiro o richiamo dal mercato) possono variare nei contenuti e nell'intensità a seconda del diverso ruolo delle implicazioni e delle diverse responsabilità degli operatori economici considerati dalla direttiva.

Gli obblighi del fabbricante

Diversamente dal regime delle precedenti direttive, il fabbricante del materiale elettrico risulta essere precisamente definito dalla direttiva 2014/35/UE, art. 2, n. 3 (Tabella 4).

Tale figura, è definita come persona fisica o giuridica, responsabile della progettazione e fabbricazione del suddetto materiale, indipendentemente dalla circostanza che le relative operazioni siano poste in essere dallo stesso soggetto o siano, invece, affidate ad altri («la persona ... che fabbrica ... o che lo fa progettare e fabbricare, e commercializza con il proprio nome o marchio commerciale») in quanto «immette sul mercato» il materiale elettrico con il proprio segno distintivo («nome» o «marchio commerciale»). Una volta, pertanto, in tal modo identificato giuridicamente il soggetto fabbricante a tutti gli effetti della direttiva 2014/35/UE, nonché per tutti gli effetti di legge riferibili al fabbricante medesimo attraverso il richiamo delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (v., in particolare art. 23 del TUSL), la direttiva medesima attribuisce a questo operatore economico il ruolo principale al fine di assicurare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della regola d'arte in materia di sicurezza.

Coerentemente, infatti, con la definizione legislativa, al fabbricante competono in primo luogo sia obblighi sostanziali di progettazione e fabbricazione (e di informazione) per il materiale di cui si assume la paternità che obblighi procedurali di valutazione della

Tabella 4 - Definizioni degli operatori economici (art. 2 della direttiva 2014/35/UE)

...
3) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale;
4) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
5) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione materiale elettrico originario di un paese terzo;
6) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico;
...

conformità ai requisiti generali e particolari di sicurezza (documentazione tecnica, dichiarazione di conformità, marcatura CE) che devono essere rispettati già all'atto della immissione del materiale elettrico sul mercato e con riferimento all'intera produzione di serie (v. art. 6, paragrafi nn. 1, 2, 3 e 4).

Inoltre, coerentemente con l'innovazione legislativa che figura fin dal titolo della direttiva («armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato»), al fabbricante competono pure obblighi che devono essere adempiuti successivamente all'immissione sul mercato del materiale elettrico e che riguardano il monitoraggio del materiale stesso per tutto il periodo di messa a disposizione sul mercato medesimo con vari strumenti che devono risultare funzionali allo scopo di proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori. Tali strumenti sono dunque commisurati sia alle esigenze che in concreto si possono presentare sia agli interessi pubblici da tutelare e possono consistere in prove a campione, esame dei reclami, appositi registri, informazioni ai distributori, salvo poter comportare, inoltre, se del caso, misure correttive e interventi diretti e generalizzati per il ritiro e/o il richiamo dei prodotti dal mercato, unitamente a misure informative e di collaborazione con le pubbliche autorità nei casi di materiale elettrico che presenti rischi (v. art. 6, paragrafi 4, commi 2, 8 e 9, nonché art. 19, paragrafi 1, commi 2 e 3).

Ancora, i fabbricanti sono obbligati ad adottare sul materiale elettrico tutte le misure che sono atte a consentire l'identificazione e la rintracciabilità sia del materiale stesso (con indicazione del numero di lotto o di serie oppure con elementi equivalenti per lo scopo), sia del suo fabbricante, in modo anche da fornire, in particolare con l'indirizzo postale, un unico punto pres-

so il quale il fabbricante stesso può essere contattato mediante informazioni che devono essere fornite «in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato».

Tutte queste ultime disposizioni sortiscono anche l'effetto di una integrazione diretta e specifica delle prescrizioni della direttiva 2001/95/CE sulla «sicurezza generale dei prodotti» nel contesto della stessa direttiva 2014/35/UE, così da esimere ormai da faticose e problematiche operazioni interpretative per valutare se e per quali aspetti la Direttiva Bassa Tensione - in quanto direttiva verticale di prodotto -, debba essere integrata dalle disposizioni della direttiva orizzontale sulla «sicurezza generale» che risultano «applicabili nella misura in cui non esistono ... disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione» (v. a questo specifico riguardo, l'art. 1, paragrafo 2 della direttiva 2001/95/CE) (7).

Infine, per quanto riguarda sempre gli obblighi dei fabbricanti, merita di essere segnalata la soluzione legislativa di una questione insorta con l'emanazione della direttiva 73/23/CEE (e, per il recepimento nell'ordinamento dello Stato italiano, con l'emanazione della legge n. 791/1977): le informazioni da fornire - con «istruzioni» ed «avvertenze» per un uso del materiale elettrico che sia «conforme alla destinazione ed esente da pericolo» devono - anche in assenza di una specifica prescrizione - rispettare requisiti linguistici in funzione della comprensibilità da parte degli utilizzatori nello Stato membro della UE di destinazione del materiale medesimo?

Con il paragrafo 7 dell'art. 6 della direttiva 2014/35/UE si fornisce, da parte del nuovo legislatore, sul punto specifico, una risposta precisa ed inequivocabile in quanto «i fabbricanti garantiscono che

il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa ... dagli utilizzatori finali secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni ed informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiaramente comprensibili ed intelleggibili».

Gli obblighi dell'importatore

Anche gli importatori - quali persone fisiche o giuridiche che sono stabilite nell'Unione e che si caratterizzano per il fatto di «immettere sul mercato dell'Unione materiale elettrico originario di un paese terzo» (v. la definizione al n. 5, paragrafo 1 dell'art. 2 della direttiva, riportata in Tabella 4) - sono direttamente destinatari - in funzione e in proporzione del proprio ruolo - degli obblighi previsti dalla direttiva 2014/35/UE, secondo quanto precisato dall'art. 8 della direttiva stessa.

Pertanto, gli importatori:

- sono coinvolti nell'obbligo generale di immettere sul mercato solo materiale elettrico conforme alla regola d'arte in materia di sicurezza valida all'interno dell'Unione (v. art. 8, paragrafo 1);
- per assicurare l'adempimento dell'obbligo generale di sicurezza e in ragione e proporzione del proprio ruolo devono, prima di immettere sul mercato il materiale elettrico, controllare ed assicurare che il fabbricante abbia eseguito - per tutto quanto gli compete specificamente - la procedura di valutazione della conformità, cosicché risulti essere stata

Nota:

(7) Si può dunque affermare che ha ormai «fatto il suo tempo», con riferimento alla direttiva 2014/35/UE, il pur utilissimo (all'epoca) «Documento guida sul rapporto tra la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP) e determinate direttive di settore riportanti norme sulla sicurezza dei prodotti» (emanato dalla DG Sanco nel Novembre 2003).

preparata la «documentazione tecnica», essere stata apposta la «marcatura CE», essere stata redatta la documentazione prescritta («dichiarazione di conformità» ed informazioni con istruzioni e avvertenze) ed essere stati indicati sul materiale medesimo tutti gli elementi necessari - in funzione anche di rintracciabilità del prodotto - alla identificazione del fabbricante.

Inoltre, e più precisamente, con riferimento alle istruzioni e alle avvertenze che devono accompagnare il materiale elettrico, l'importatore è tenuta a «garantire» che tali informazioni siano fornite - anche, se necessario, con le debite traduzioni - «in una lingua facilmente comprensibile ... dagli utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato» (v. art. 8, paragrafi 2 e 4).

Anche gli importatori - al pari, sotto questo profilo, dei fabbricanti - sono tenuti a fornire le indicazioni necessarie alla propria identificazione mediante i segni distintivi (nome, denominazione commerciale o marchio) e a fornire l'indirizzo postale al quale possono essere contattati in una lingua che risulti facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e per le autorità nazionali competenti per la vigilanza sul mercato.

Gli obblighi degli importatori sono equiparati a quelli dei fabbricanti anche per quanto riguarda il «monitoraggio» dei prodotti immessi sul mercato con strumenti adeguati e proporzionati alle circostanze e al rischio presentato dai prodotti stessi (prove a campione, esame dei reclami, tenuta di apposito registro, informazioni ai distributori), nonché, in caso di difformità o rischi presentati dal materiale, con l'adozione di eventuali «misure correttive» per rendere conforme il materiale medesimo ai requisiti di sicurezza, oppure, a seconda dei casi, per richiamarlo o ritirarlo dal mercato, informando immediatamente le autorità nazionali competenti e collaboran-

do con esse al fine della eliminazione degli eventuali rischi presentati dai prodotti stessi.

Costituiscono invece obblighi peculiari e specifici dell'importatore quelli riguardanti la «garanzia» affinché, per tutto il periodo in cui il materiale si trovi nella loro sfera di controllo, le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui il materiale elettrico deve essere sempre dotato secondo quanto previsto e specificato nell'allegato 1 alla direttiva (art. 8, paragrafo 5).

Inoltre, compete all'importatore mantenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato la «dichiarazione di conformità UE» e garantire anche che, su loro richiesta, pure la «documentazione tecnica» sia messa a disposizione delle autorità medesime. Occorre a questo riguardo rilevare come competeva al fabbricante la conservazione della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità per dieci anni a partire dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato.

Merita, in conclusione di questa disamina degli obblighi dell'importatore, rilevare sul piano interpretativo come la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza 8 settembre 2005, in causa C-40/04, pronunciandosi su precise questioni pregiudiziali e nell'esercizio dei poteri che le derivano dalla competenza esclusiva *ex art. 237* del Trattato, abbia statuito specificamente in merito ai contenuti e ai limiti delle responsabilità dell'importatore nel quadro della direttiva 98/37/CE, ma con portata ed efficacia estensibili a tutte le direttive comunitarie di prodotto.

In forza dei principi «codificati» della Corte di Giustizia con la suddetta sentenza si confermano i contenuti degli obblighi (e delle responsabilità) dell'importatore che sono stati qui sopra analizzati nel quadro

della direttiva 2014/35/UE, salvo individuare un preciso limite che corrisponde ad un importante tratto distintivo rispetto alle più ampie responsabilità che sono proprie, invece, del fabbricante. Con questa sentenza, infatti, si stabilisce, tra l'altro che non possono farsi ricadere sull'importatore le conseguenze della «non conformità» ai requisiti essenziali di sicurezza riguardanti la progettazione e la fabbricazione del prodotto importato in tutti i casi in cui l'importatore medesimo abbia adempiuto a tutti gli obblighi che gli competono per la sicurezza del prodotto medesimo secondo l'analisi che è stata qui sopra svolta nel quadro, in particolare, della direttiva 2014/35/UE, al pari, peraltro, della direttiva 98/37/CEE e di tutte le direttive europee di prodotto improntate al modello legislativo delineato con la decisione 768/2008/CE qui pure prima citata (8).

La responsabilità del distributore

La catena di fornitura del materiale elettrico che origina dal fabbricante e prosegue con l'importatore si completa con il distributore (v. definizione riportata in Tabella 4) i cui obblighi e responsabilità devono quindi essere pure valutati, seppure in proporzione al ruolo e alle funzioni che gli sono proprie nel quadro normativo ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza fissati in modo irrinunciabile per la messa a disposizione sul mercato (v. artt. 3 e 9 della direttiva).

In questo contesto la posizione del distributore si differenzia nettamente da quelle precedentemente qui esaminate in

Nota:

(8) Per una più completa e approfondita disamina delle distinzioni tra obblighi e responsabilità del fabbricante, da una parte e dell'importatore, nonché di tutti i fornitori dall'altra parte, v. A. Oddo, *La sicurezza di apparecchiature ed impianti elettrici*, Ipsoa, Milano, 2010, pagg. 89 e ss.

quanto le responsabilità che gli possono competere in modo appropriato non riguardano più i poteri relativi all'immissione sul mercato, bensì soltanto quelli che possono essere riferiti alla messa a disposizione di materiale elettrico già immesso sul mercato dal fabbricante o dall'importatore. Da qui, pertanto, la ragione degli obblighi che risultano essere peculiari a questa figura di operatore economico, in quanto:

- anche il distributore, quale operatore economico professionale non può esimersi sul piano generale dall'applicare le prescrizioni della direttiva con la «dovuta diligenza»;
- i contenuti della «diligenza» esigibile specificamente nei confronti del distributore riguardano, in primo luogo, tutto il complesso degli obblighi di verifica che competono al suo specifico ruolo e che devono essere adempiuti sul piano preventivo prima della messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico con riferimento al controllo che il fabbricante e l'importatore abbiano, a loro volta, per quanto di rispettiva competenza, adempiuto ai propri obblighi formali e documentali (marcatura CE, informazioni che devono accompagnare il prodotto con istruzioni e avvertenze, rispetto dei requisiti linguistici per la chiara comprensibilità da parte degli utilizzatori nel mercato di riferimento, presenza di tutte le indicazioni idonee alla identificazione ed alla rintracciabilità del fabbricante e dell'importatore).

- la «diligenza» professionale «dovuta» e, quindi, esigibile nei confronti del distributore comporta anche obblighi di attenzione e di prudenza - se non anche di «perizia» - in quanto gli si fa carico radicalmente di non mettere a disposizione sul mercato il materiale elettrico che sia ritenuto - o si abbia motivo di ritenere - non conforme ai requisiti di sicurezza, fino a quando tale materiale non sia stato adeguato ai suddetti requisiti indivi-

duati ed elencati nell'allegato I alla direttiva.

Inoltre, in presenza di rischi del materiale medesimo, competono al distributore pure obblighi di informazione al fabbricante o all'importatore.

Negli altri casi di «non conformità» alle disposizioni della direttiva, compete al distributore medesimo assicurarsi che per il materiale già messo a disposizione sul mercato siano adottate tutte le misure correttive che risultino essere necessarie al fine di rendere tale materiale conforme alle disposizioni della direttiva, o, anche, se del caso, le misure correttive necessarie per ritirare o richiamare il materiale medesimo dal mercato. Inoltre, in presenza di rischi presentati da prodotti già messi a disposizione sul mercato, compete al distributore informare immediatamente le autorità nazionali competenti per lo Stato membro in cui è stata operata la distribuzione. Il distributore, ancora, condivide con gli altri operatori economici, le cui posizioni sono state prima esaminate, gli obblighi di fornitura delle informazioni e di cooperazione con le autorità nazionali competenti per la vigilanza sul mercato ai fini di dimostrazione della «conformità» del materiale alle disposizioni della direttiva o, anche, se necessario e se richiesto al fine di eliminare i rischi presentati del materiale elettrico immesso sul mercato, nei casi di materiale pur conforme alle disposizioni della direttiva e, tuttavia, «pericoloso» per la sicurezza degli utilizzatori (v. art. 21 della direttiva).

Infine, costituisce obbligo del distributore - analogamente a quanto previsto, per quanto di rispettiva competenza, nei confronti dell'importatore - il garantire che durante il periodo in cui sussiste il suo potere di controllo le condizioni di immagazzinamento e di trasporto siano tali da non pregiudicare la permanenza dei requisiti di sicurezza del materiale elettrico da mettere a disposizione sul mercato.

La figura e il ruolo del rappresentante autorizzato

Con la direttiva 2014/35/UE il legislatore ha introdotto anche la figura e il ruolo del rappresentante autorizzato che si inserisce anch'esso nel quadro degli operatori economici ma con fondamentali differenze rispetto alle altre figure precedentemente esaminate.

Infatti, in primo luogo, si tratta di figura che ricorre solo eventualmente (il «fabbricante può ...» - v. art. 7) nel caso il fabbricante decida, con libera scelta, di avvalersi dei compiti che possono essere svolti - a suo nome - da questo operatore che, come da definizione *ex art. 2*, paragrafo 1, n. 4 (riportata in Tabella 4), quale persona fisica o giuridica, deve necessariamente essere stabilito in uno degli Stati membri dell'Unione europea poiché, in caso contrario, non potrebbe svolgere in modo efficace e significativo funzioni che presuppongono un rapporto diretto con il territorio di riferimento e con le autorità nazionali competenti alla vigilanza sul mercato di quel territorio che risulta interessato alla messa a disposizione del materiale elettrico rientrante nel campo di applicazione della direttiva.

Tali funzioni comportano, infatti, quantomeno (v. art. 7, n. 1) - sulla base di un «mandato scritto» ricevuto dal fabbricante - un rapporto di collaborazione e di cooperazione con le suddette autorità nazionali affinché queste ultime possano ottenere dal rappresentante autorizzato sia la documentazione relativa allo svolgimento della procedura di valutazione della conformità (dichiarazione di conformità e documentazione tecnica) che ogni altra informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dalle medesime autorità ai fini dimostrativi della «conformità» alle disposizioni della direttiva, così come pure la debita cooperazione per l'eliminazione dei

rischi presentati dal materiale elettrico oggetto del mandato conferito dal fabbricante.

Dal contesto normativo risultante dalla definizione *ex art.* 2, paragrafo 1, n. 4 delle altre disposizioni della direttiva (art. 7 e allegato III, paragrafi 4 e 5) si ricava che il rappresentante del fabbricante deve considerarsi autorizzato in quanto - nei limiti del mandato che deve essere non soltanto scritto ma anche precisamente dettagliato in ordine ai compiti che sono oggetto del mandato stesso - è legittimato ad agire sia a suo nome che per suo conto, cosicché è da ritenersi che il mandato di cui si tratta debba essere accompagnato da «procura» (quantomeno per l'ordinamento italiano).

Inoltre, per quanto riguarda i contenuti di questo atto scritto, il legislatore consente che possano essere determinati (purché sempre precisati) dallo stesso fabbricante, purché non includano ruoli e responsabilità riservati esclusivamente al fabbricante medesimo (quali la progettazione e la fabbricazione del materiale e la redazione della documentazione tecnica) e purché includano nell'oggetto del mandato almeno i compiti relativi al rapporto con le pubbliche autorità nazionali che sono stati qui sopra precisati.

Per il resto, il fabbricante può attribuire ulteriori compiti al proprio rappresentante (v. allegato III, paragrafi 4 e 5) quali l'apposizione della «marcatura CE» su ogni singolo materiale elettrico e la compilazione - nonché la tenuta a disposizione per le suddette autorità - della «dichiarazione di conformità», fatto salvo che lo svolgimento dei suddetti compiti (da specificare sempre nel mandato) non esime il fabbricante dalle proprie responsabilità.

Le sanzioni

La direttiva 2014/35/UE introduce nuove e specifiche san-

zioni (v. art. 22) in aggiunta alle sanzioni amministrative che possono essere adottate dalle autorità nazionali di vigilanza del mercato - anche, eventualmente, a seguito di decisione della Commissione europea - per proibire o limitare la messa a disposizione del materiale elettrico sul mercato quando l'operatore economico non adotti le debite misure correttive per eliminare le «non conformità» del materiale elettrico alle prescrizioni della direttiva stessa (v. artt. 19 e 20).

Le nuove sanzioni riguardano i casi di «non conformità formale» che si collegano alle violazioni delle prescrizioni sulla «marcatura CE», o sugli adempimenti documentali connessi alla procedura di valutazione della conformità (dichiarazione di conformità e documentazione tecnica) o, anche, alla assenza o falsità delle indicazioni da apporre sui prodotti ai fini di identificazione e rintracciabilità del materiale elettrico e/o del suo fabbricante.

Altre sanzioni potranno - e dovranno - essere adottate dagli Stati membri della U.E. con la legislazione nazionale di recepimento della direttiva. Tali sanzioni potranno essere di natura penale per i casi di violazione più grave e dovranno, in ogni caso, essere tali da risultare efficaci, proporzionate e dissuasive, così da esercitare un'effettiva funzione deterrente rispetto alla violazione della nuova disciplina comunitaria.

Alle sanzioni previste dalla stessa direttiva comunitaria per le violazioni delle sue prescrizioni di carattere «formale» - e a quelle che potranno (e dovranno) essere previste dai legislatori nazionali degli Stati membri in adempimento della specifica disposizione della direttiva stessa - occorre aggiungere i profili sanzionatori che sono connessi, *ex artt.* 57e 87 del TUSL, secondo quanto qui rilevato in apertura, alla rilevanza delle disposizioni nazionali di recepimento delle direttive comuni-

tarie di prodotto ai fini della determinazione dei contenuti precettivi delle norme penali in bianco che sono previste, in particolare, dagli artt. 22, 23, 24, 70, 71 e 81 del TUSL e che, appunto, richiamano, le suddette disposizioni. Allorché, infatti, saranno emanate (entro il 19 aprile 2016) le disposizioni legislative regolamentari nazionali che recepiscono la direttiva 2014/35/UE potranno essere rideterminati - con specifico riferimento alla regola d'arte in materia di sicurezza elettrica - i contenuti degli obblighi che gravano, per quanto di rispettiva competenza, sui progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori, nonché i datori di lavoro per la messa a disposizione di apparecchiature e impianti elettrici nei luoghi di lavoro.

Entrata in vigore ed effettiva applicazione della direttiva

La formale entrata in vigore della direttiva 2014/35/UE è stata fissata per il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della GUCE del 29 marzo 2014, ma le relative disposizioni dovranno essere adottate e pubblicate dagli Stati membri della UE entro il 19 aprile e saranno applicabili dal 20 aprile 2014.

Fino a quella data - anche per il materiale elettrico oggetto della direttiva 2014/35/UE - saranno vigenti e applicabili in Italia le disposizioni della legge n. 791/1977, così come integrata e modificata dalle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1996 e del D.Lgs. n. 277/1997 (9).

Alla scadenza del termine fissato dal legislatore comunitario (20 aprile 2014) e nel caso in cui il legislatore nazionale

Nota:

(9) Cfr., al riguardo, A. Oddo, *La sicurezza di apparecchiature ed impianti elettrici*, op. cit., pagg. 57 e ss.

italiano o di altro Stato membro della UE (così come spesso accade!) non dovesse avere provveduto a recepire tempestivamente nel proprio ordinamento la direttiva 2014/35/UE, i «singoli» (tra cui gli operatori economici individuati dalla direttiva, così come gli stessi datori di la-

voro) in qualità di utilizzatori del materiale elettrico, potranno comunque - se d'interesse - fare valere i propri diritti all'efficacia diretta della direttiva comunitaria nei confronti degli Stati membri inadempienti, purché alle condizioni e nei limiti fissati in modo uniforme e consolidato

dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (10).

Nota:

(10) Cfr., sul punto dell'efficacia diretta delle direttive comunitarie di prodotto non recepite dal legislatore nazionale - condizioni e presupposti, A. Oddo, *La sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro*, Milano, IPSOA, 2010, pagg. 42 e ss.

RIVISTA

ISL Igiene & Sicurezza del Lavoro - I Corsi

Mensile di aggiornamento giuridico e orientamento tecnico

Periodicità: Mensile

Prezzo Abbonamento: € 115,00

È il mensile di **formazione** ed **informazione** in tema di **sicurezza del lavoro** diretto a tutti i professionisti del settore. «I Corsi» approfondiscono gli argomenti più significativi attraverso un **programma articolato per «lezioni»**, consentendo al lettore di seguire un vero e proprio iter di apprendimento.

Compresa nel prezzo dell'abbonamento la possibilità di scaricare in formato pdf la rivista ancora in fase di stampa e i 12 numeri precedenti.

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**
- **Servizio Informazioni Commerciali Indicialia**
(tel. 06.20381238 - fax 06.20381545)
- **Agente Indicialia di zona** (www.indicialia.it/agenzie)

